

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-974 del 19/02/2026
Oggetto	PROCEDIMENTO MO25A0036 - ZINANNI FABIO - CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME SECCHIA IN COMUNE DI MODENA (MO) AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA. REGOLAMENTO REGIONALE N. 41/2001 - ART. 5, 6.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1006 del 19/02/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno diciannove FEBBRAIO 2026 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

OGGETTO: PROCEDIMENTO MO25A0036 - ZINANNI FABIO - CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME SECCHIA IN COMUNE DI MODENA (MO) AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA. REGOLAMENTO REGIONALE N. 41/2001 - ART. 5, 6.

LA RESPONSABILE

VISTA la Legge Regionale n° 13 del 30/07/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha affidato ad ARPAE Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia le funzioni regionali in materia di concessione e gestione del Demanio Idrico di cui al R.D. 1773/33;

PREMESSO che ZINANNI FABIO (C.F.ZNNFBA68T14F257K) con istanza assunta a protocollo n. PG/2025/108623 in data 17/06/2025, ha presentato domanda di concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal Fiume Secchia, con prelievo ubicato in Comune di Modena, Foglio 43 Fronte Mappale 266, con una portata massima d'esercizio di 23 litri/sec. e per un quantitativo massimo prelevabile pari a 59590 mc/anno per l'irrigazione di un pereto di 15 ha;

CONSIDERATO che le caratteristiche della derivazione indicate nella domanda hanno ricondotto l'iter istruttorio alla procedura ordinaria, di cui agli art. 5 e 6 del R.R. n. 41/2001;

DATO ATTO che secondo le verifiche svolte la derivazione risulta essere stata esercitata in difetto del titolo di concessione a derivare a far tempo dal 2023, pertanto è stato irrogato il verbale di sanzione n° MO26V0001 per violazione dell'art. 17 R.D. 1775/33 nei confronti del richiedente;

PRESO ATTO che è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 221 del 13/08/2025 l'estratto della domanda di concessione senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute osservazioni né opposizioni;

DATO ATTO che l'Autorità Distrettuale di Bacino del Fiume Po:

- predispone i Piani di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po per il raggiungimento e mantenimento del bilancio idrico nel territorio di sua competenza, di cui l'ultimo in vigore è stato approvato con delibera n. 4/2021;

- ha introdotto un'apposita metodologia cosiddetta ERA (Esclusione / Repulsione / Attrazione) per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dalla Direttiva Quadro Acque, con le Deliberazioni 8/2015 e 3/2017 (c.d. Direttiva derivazioni), che è stata recepita, per quanto riguarda il territorio della Regione Emilia-Romagna, con la D.G.R. n. 1195/2016, con la quale si dispone che il parere di cui all'art. 7 R.D. 1775/33 si ritiene assolto con l'applicazione del suddetto metodo ERA e l'adozione delle relative prescrizioni;

ACCERTATO che:

- il prelievo interessa il corpo idrico superficiale FIUME SECCHIA classificato con il codice IT0801200000000013-1ER, stato ambientale "Sufficiente" ▾

- l'impatto della derivazione cumulata con quelle insistenti a monte del prelievo è da considerarsi "moderato" ▾ in rapporto alla portata media naturalizzata del corpo idrico pari a 24,3 mc/sec;

- in seguito alla valutazione della derivazione in base al suddetto "metodo ERA", essa risulta rientrare nella matrice "stato R" (Repulsione), pertanto l'utenza richiesta è compatibile con la prescrizione di ridurre la durata della concessione a 5 anni ed alle prescrizioni aggiuntive indicate nella specifica sezione del Disciplinare allegato alla presente determinazione;

INDETTA in data 31/07/2025 con prot. 138390 una Conferenza di Servizi in forma semplificata e asincrona per la richiesta dei pareri e dei contributi da parte delle seguenti Amministrazioni, necessari al rilascio della concessione:

- Provincia di Modena;
- Consorzio della bonifica dell'Emilia Centrale;
- Agenzia Interregionale per il Fiume Po - (AIPO) ai fini del rilascio del Nulla Osta Idraulico necessario al rilascio della concessione;

ACQUISITI

-, il parere favorevole del Servizio Pianificazione Urbanistica Territoriale e Cartografica della Provincia di Modena, relativamente alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa idrica con le disposizioni dei piani di livello provinciale;

- con prot. PG/2025/183220 del 16/10/2025, il contributo del Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale, con il quale si comunica che non sono disponibili risorse consortili per l'irrigazione dei terreni indicati nella domanda di concessione e pertanto nulla-osta al rilascio della medesima;

CONSIDERATO che, essendo trascorsi 90 giorni dall'indizione della Conferenza senza avere ricevuto il parere della Provincia di Modena e di AIPO la mancata comunicazione equivale ad assenso senza condizioni ai sensi dell'art. 14bis, comma 4;

DATO ATTO che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria da rilasciare per la ditta richiedente, inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) in data 29/07/2025;

CONSIDERATO che essendo trascorsi 30 giorni dalla richiesta di cui sopra senza ricevere risposta è stata acquisita, da parte dei soggetti aventi tale obbligo, autocertificazione DPR 445/2000 che a proprio carico non risultano provvedimenti di prevenzione personale (sorveglianza speciale, obbligo di soggiorno) né sentenze definitive di condanna per taluni gravi reati (art. 84, co. 2, Codice Antimafia D.lgs 159/2011);

RITENUTO, ai fini della valutazione della congruità del prelievo richiesto con il fabbisogno necessario prevista dalla DGR 1060/2023, che il volume massimo annuale sia coerente con quanto espresso dalle linee guida di settore disponibili per il settore irriguo;

VERIFICATO, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, che:

- la destinazione della risorsa rientra nella tipologia d'uso irrigazione agricola di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 152, della L. R. 3/1999 e s.m.i. e che l'importo del canone è calcolato in base al quantitativo massimo prelevabile annualmente;
- l'esercizio della derivazione comporta occupazione di terreno demaniale con una condotta di trasferimento dell'acqua prelevata interrata (PVC) e fuori terra in attraversamento arginale (Fe DN 120);

VERIFICATO altresì che il richiedente ha versato:

- l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;
- in data 14/02/2026 **€ 438,65** a titolo di canone previsto per l'anno in corso e il medesimo importo a titolo di deposito cauzionale;
- in data 14/02/2026 € 2475,30 a titolo di canoni per le annualità pregresse dal 2023 al 2025 comprensive di indennizzi per utilizzo senza titolo ai sensi della L.R. 11/2018;

VISTI:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s. m. i.;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Direttiva 2000/60/CE ("Water Frame Directive");
- il Decreto della Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente n. 29/STA del 13/02/2017;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 65/2015, 787/2014, n. 1781/2015, n. 2067/2015, n. 1195/2016, n. 2293/2021 e n. 1060/2023;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2254/2015, n. 1415/2016 e n. 1792/2016;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- la D.G.R. Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.D.G. Arpae n. 111/2024 di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G. n. 68/2025 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 111/2024. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna";
- la D.D.G. Arpae n. 03/2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028 con particolare riferimento alla Sottosezione 2.3: "Rischi corruttivi e trasparenza";

- la D.D.G. Arpae n. 12/2025 “Direzione Generale - Conferma dell’incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro nei confronti della Dott.ssa Valentina Beltrame. Nomina del Coordinatore Regionale Aree Autorizzazioni e Concessioni.”;
- la D.D.G. Arpae n. 13/2025 “Direzione Generale. Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena alla Dott.ssa Anna Maria Manzieri.”;

RITENUTO che sulla base dell’istruttoria tecnica e amministrativa esperita la concessione possa essere assentita fino al **31/12/2030** nel rispetto delle clausole e delle condizioni indicate nel disciplinare e nella presente determinazione;

DATO ATTO che

- il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore Generale di ARPAE;
- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro Dr.ssa Anna Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento dott. Lorenzo Marchesini in qualità di titolare di Incarico di Funzione del Polo Specialistico Demanio Idrico Acque dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Centro come da determinazione Arpae n. 858/2024;

DETERMINA

a) **di assentire**, fatti salvi i diritti di terzi, a ZINANNI FABIO (C.F. ZNNFBA68T14F257K), la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Fiume Secchia con prelievo ubicato al Foglio 43 Fronte mappale 266 NCT comune di Modena (MO), per uso irrigazione agricola, con una portata massima di 23 litri/sec. e per un quantitativo massimo prelevabile pari a 59590 mc/anno per uso irrigazione agricola - Proc. MO25A0036;

b) **di approvare** il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 18/02/2026, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell’esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

c) **di ricordare** che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027. Qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell’atto concessorio;

d) **di dare atto** che il concessionario è tenuto al versamento del canone annuale di concessione;

e) **di stabilire** che in caso di mancato pagamento dei canoni si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. 22.12.2009, n. 24;

f) **di dare atto** che i canoni di concessione, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

g) **di rilevare** che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

h) **di stabilire** che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente";

- il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/86, n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;

i) **di dare atto** che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla Det. R.E.R. n° 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

j) **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt.140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di ARPAE Modena
Dott.ssa Anna Maria Manzieri
FIRMATO DIGITALMENTE

ARPAE
Servizio Concessioni e Autorizzazioni (S.A.C.) di Modena

Unità Demanio Acqua

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolato l'esercizio della concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale da Acqua superficiale richiesto da **ZINANNI FABIO** (C.F.ZNNFBA68T14F257K), codice procedimento **MO25A0036**.

ART. 1 – QUANTITATIVO DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE DI USO DELL'ACQUA

1.1 - Portata nominale di prelievo derivazione: **23 l/s**;

1.2 – Quantitativo massimo del prelievo **59590 mc/anno**

1.3 L'acqua prelevata può essere utilizzata esclusivamente per irrigazione agricola di un frutteto sito in Comune di Modena località San Pancrazio, su terreno in affitto agricolo di proprietà di terzi, per una estensione superficiale di ha 15.

ART. 2 – LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

Le caratteristiche tecniche dell'opera di presa, sono riassunte nel quadro seguente:

Corso d'acqua e codice Corpo Idrico	FIUME SECCHIA (IT0801200000000013-1ER)
Dati catastali NCT Comune di MODENA	Foglio 43 Fronte mappale 266
Coordinate UTM-RER del punto di prelievo	X=651221 Y=948480
Caratteristiche opere di presa	Pompa mobile azionata da presa di forza di trattrice agricola - tubo di pescaggio posto in alveo DN 120
Valutazione ERA su base cumulativa dei prelievi presenti nel corpo idrico	REPULSIONE la domanda può essere assentita con l'applicazione di particolari misure di mitigazione e nel rispetto delle prescrizioni allegate (v. par. 3.1, 7.2bis)

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

3.1 in considerazione della valutazione con metodo ERA in "Repulsione" la durata della concessione è limitata ad un periodo non superiore a cinque anni ed è pertanto assentita fino al **31/12/2030** fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia.

3.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- revocare la concessione, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 4 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

4.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza.**

4.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 7 punto 5 del presente disciplinare.

ART. 5 – CANONE DELLA CONCESSIONE

5.1 Il canone dovuto per l'annualità in corso è di **€ 288,65** relativamente alla quota per l'utilizzo acqua pubblica ed **€ 150** per il canone di occupazione aree di pertinenza del demanio idrico con una tubazione interrata in pvc in prossimità dell'argine del F. Secchia e tubazione mobile in ferro di sormonto dell'argine, da versare anticipatamente al rilascio della concessione.

5.2 Per gli anni successivi il concessionario è tenuto a corrispondere il canone **entro il 31 marzo** di ogni anno, adeguato con l'incremento derivato dall'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

5.3 Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non può o non vuole fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5.4 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5.5 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ART. 6 – DEPOSITO CAUZIONALE

6.1 L'importo della cauzione a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari ad **€ 438,65** (importo pari ad una annualità del canone secondo le norme regionali vigenti).

6.2 Alla cessazione definitiva della concessione il deposito viene restituito oppure può essere incamerato per accertata morosità.

ART. 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

7.1 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato ad esporre, mediante idonea cartellonistica o targhetta di segnalazione, sull'opera di presa, o nelle sue immediate prossimità, il codice QR che rimanda ai dati identificativi della derivazione.

Il suddetto codice verrà fornito unitamente alla Determinazione di concessione, dovrà essere riprodotto su adeguato supporto a cura e spese del concessionario e dovrà rimanere in loco per tutta la durata di validità di quest'ultima.

7.2 Dispositivo di misurazione

- Il concessionario deve provvedere a dotare l'opera di prelievo di idoneo dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua pubblica derivati, debitamente tarato e conforme alla norma UNI EN ISO 4064 e ss.mm. ai sensi della Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica approvata con D.G.R. n. 1195/2016.
- Il concessionario deve comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno il quantitativo di acqua prelevato in metri cubi, allegando una foto del quadrante del contatore installato nell'opera di presa da cui siano leggibili i valori indicati, alle seguenti Amministrazioni:
 - ARPAE - SAC di Modena PEC: aomo@cert.arpa.emr.it ;
 - REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Area Tutela e Gestione Acqua - PEC: acqua@postacert.regione.emilia-romagna.it ;
 - AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO - PEC: protocollo@postacert.adbpo.it .

Il concessionario è tenuto inoltre a :

- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.

7.2bis Indicazioni sul risparmio idrico

In relazione alla valutazione del metodo ERA in "Repulsione" devono essere messe in atto le seguenti misure:

- deve essere prevista una riduzione del prelievo in relazione alla congruità con i fabbisogni richiesti;
- deve essere modificato il sistema di irrigazione verso modalità di maggiore efficienza e risparmio idrico;
- deve essere limitato il periodo di prelievo in relazione alla congruità con i fabbisogni richiesti. In particolare il prelievo dovrà essere alternato operando gli attingimenti esclusivamente durante le date pari del calendario, salvo il rispetto del DMV;
- il rispetto del DMV/DE deve essere garantito anche tramite la modifica dell'opera di presa o del suo posizionamento rispetto al fondo alveo - in particolare il terminale del tubo di prelievo dovrà essere posizionato, compatibilmente con la morfologia dell'alveo, a profondità tale da impedire il prelievo in caso di caduta del livello idrometrico al di sotto del pelo di riferimento della portata del DMV.

7.3 Variazioni

Ogni variazione relativa all'opera di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento della pompa e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione ed è soggetta alla sanzione prevista dall'articolo 17 R.D. 1775/33.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

7.4 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua e in particolare qualora sul sito:

<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/stato-idrologico-dei-fiumi-e-divieti-di-prelievo/stato-idrologico-dei-fiumi-in-emilia-romagna-e-divieti-di-prelievo>

l'area dove è presente la derivazione sia colorata di **rosso**.

Nel caso sia colorata di **giallo** l'entità del prelievo dovrà essere diminuita.

7.5 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

L'opera di derivazione **non può essere abbandonata senza aver provveduto alla sua disattivazione** a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, il concessionario è tenuto a comunicare al S.A.C. di Modena la cessazione d'uso della derivazione entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte le operazioni tecniche necessarie affinché i luoghi vengano ripristinati allo stato originale. In particolare è fatto divieto di abbandono di rifiuti e/o di attrezzature e materiali utilizzati ai fini del prelievo.

7.6 RESPONSABILITÀ PER DANNI

- Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione possano essere arrecati all'ambiente, a terzi o cose o beni di terzi nell'esercizio della concessione, in particolare quelli derivanti da carente manutenzione e controllo delle opere di derivazione o dall'esercizio della derivazione stessa.
- L'Autorità idraulica che provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria del corso d'acqua non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti spondali o altri eventi accidentali inclusi a titolo di esempio lo scoppio di residui bellici eventualmente ancora presenti nell'ambito fluviale.

7.7 Rispetto DMV

Il deflusso minimo vitale (DMV) da lasciare defluire in alveo a valle della derivazione dev'essere pari a **1,4 mc/sec** nel periodo estivo e a **1,6** nel periodo invernale.

La derivazione potrà essere esercitata subordinatamente al fatto che a valle della sezione oggetto di prelievo transiti nel corso d'acqua il deflusso minimo vitale (DMV) m³/s **1,4** (l/s 1400), al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati, ai sensi del Titolo IV, cap. 1 del PTA.

Pertanto, qualora si registri una portata di deflusso delle acque uguale o minore a quanto indicato, il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo medesimo.

ART. 8 – OBBLIGHI E CONDIZIONI RELATIVI ALL'ASPETTO IDRAULICO

8.1 Divieti

E' espressamente vietato:

- eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere comprese piantumazioni arbustive o arboree non autorizzate;
- ingombrare tali aree con manufatti, materiali od opere non strettamente pertinenti l'esercizio della derivazione;
- realizzare rampe di accesso all'alveo se non preventivamente autorizzate con atto specifico.

8.2 Gestione delle opere e dell'area circostante

- Nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto di 10 metri le tubazioni di condotta dell'acqua dovranno essere di tipo mobile disposte in vista alla superficie, in buono stato, installate correttamente e dotate di ogni dispositivo idoneo ad assicurarne la tenuta, in modo da evitare la formazione di erosioni, cavità e cedimenti delle sponde fluviali.
- Si fa obbligo, al termine della stagione irrigua, di rimuovere le opere di prelievo, e comunque di rimuovere le opere in caso di rischio di piena.
- Al fine di prevenire danni accidentali, per una striscia di almeno 10 metri di larghezza lungo le tubazioni e per 10 metri a monte ed a valle dell'opera di presa, il Concessionario dovrà provvedere allo sfalcio della vegetazione spontanea e alla pulizia delle superfici spondali golenali, arginali e delle fasce di rispetto, in modo da rendere l'impianto di attingimento ben visibile. E' vietato allo scopo l'uso di diserbanti. E' comunque vietato l'abbattimento di esemplari arborei e arbustivi già sviluppati.
- I lavori finalizzati alla conservazione dell'opera autorizzata, inclusi quelli relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria nel corso d'acqua e relative pertinenze e necessari in seguito al verificarsi di eventi di piena od altri eventi significativi, sono a totale carico del concessionario, e dovranno essere comunicati e concordati con la competente Agenzia AIPO restando inteso che quest'ultima interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica del territorio e della pubblica sicurezza e nell'ambito delle competenze ad essa attribuite.

8.3 Accesso all'area

Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.

8.4 Prevenzione dei rischi e mutamenti del paesaggio

- Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che il prelievo in tali zone espone potenzialmente l'intervento ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso.
- Compete al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.
- In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Autorità Idraulica competente può chiedere all'amministrazione concedente

(ARPAE), che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche.

- In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di rimozioni delle opere.
- Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che il prelievo in tali zone espone potenzialmente l'intervento ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso (PsAI PO art. 9, Ee - aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata).

8.4 Ulteriori condizioni

- Il Richiedente è tenuto a rispettare eventuali ulteriori prescrizioni e condizioni che AIPO provveda ad impartire anche successivamente all'adozione del presente disciplinare.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITÀ' PER TUTTI I CORPI IDRICI

9.1 La derivazione in argomento, insiste nel bacino del Fiume Secchia, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, e sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

9.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 10 – SUB-CONCESSIONE

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 11 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firmato per accettazione e acquisito con nota protocollo n. 31307 in data 18/02/2026

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.